



SOMMARIO:

- **NOVITA' NORMATIVE**
- **GIURISPRUDENZA**
- **QUESITI E OSSERVAZIONI**

NOVITÀ NORMATIVE

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 05/08/2011- (G.U. n. 198 del 26/08/11)

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (GU 8/11/2011, n. 260)

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL "SISTRI" OPERATIVO DAL 02 aprile 2012 (Proroga prevista dal Decreto legge 28/12/2011, n. 216)

E' prevista una fase di test di operatività di hardware e software.

Nel frattempo, i registri e i formulari rimangono l'unico strumento certo per garantire la tracciabilità dei rifiuti.

La loro tenuta è obbligatoria per tutti i soggetti e trasporti indicati negli articoli 190-193 del Dlgs 152/2006 nella versione previgente alla riforma recata dal D.lgs 205/2010 (che ha stabilito che tali norme vadano in vigore solo dopo l'entrata in vigore del Sistri).

Il MUD viene posticipato al 30/04/2012 in riferimento all'anno 2011.

Le sanzioni sono state confermate dall'articolo 4, comma 4 del Dlgs 121/2011.

D.P.R. 14 settembre 2011, N. 177 - (G.U. n. 260 del 08/11/11)

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI CONFINATI

"Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 81/08, in vigore dal prossimo 23/11/11.

Il provvedimento introduce misure di innalzamento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d. "ambienti confinati") quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili, al fine di predisporre strumenti maggiormente efficaci di contrasto degli infortuni in tali contesti lavorativi.

D.P.R. 01/08/11, n. 151 (G.U. n. 221 del 22/09/2011)

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193).

Il decreto entra in vigore 15 gg. dopo la pubblicazione ed istituisce un nuovo elenco per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sostituendo il precedente nel DM del 16/02/1982. Vengono semplificate le procedure per la presentazione delle domande per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, suddividendo le attività soggette in tre fasce di rischio (basso, medio e alto) alle quali corrispondono documentazioni e controlli diversi. Viene introdotta anche in questo campo la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sostituisce la DIA.

Vengono anche introdotte nuove procedure per il rinnovo dei CPI preesistenti e per l'attualizzazione dei CPI non soggetti a rinnovo secondo il vecchio DM 16/02/82.

D.P.R. 14/09/11, n. 177 (G.U. 08-11-2011, n.260)

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto entra in vigore 15 gg. dopo la pubblicazione ed istituisce una procedura sia per la certificazione dei lavoratori autonomi e delle imprese, sia per i lavoratori interni da attuare in occasione di lavori da svolgersi in ambienti confinanti o sospetti di inquinamento.

**D.M. Interno del 06 dicembre 2011 - (G.U. n. 299 del 24/12/11)****ANTINCENDIO - PROROGA TERMINI DISPOSITIVI APERTURA PORTE VIE DI ESODO**

Il DM modifica il DM 3/11/2004 (G.U. n. 271 del 18/11/04) concernente "Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza nel caso d'incendio".

In particolare viene prorogato (art. 2) di due anni il termine (originariamente previsto in scadenza a febbraio 2011) per la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE e già installati alla data di entrata in vigore del Decreto del 2004.

Sempre a norma dell'art. 2 restano comunque obbligatori i casi nei quali la sostituzione dei dispositivi nelle ipotesi di rottura del dispositivo, o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie d'esodo.

ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO. ACCENTRAMENTO INAIL

Termine entro il quale il datore di lavoro interessato ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 11, D.M. 18/06/88 e s.m., per l'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo.

il datore di lavoro interessato deve presentare motivata istanza, corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'INAIL presso la quale si chiede l'accentramento. (art. 12, D.M. 18 giugno 1988; D.M. 24 febbraio 1988)

PERIODICITA': annuale

PROSSIMA SCADENZA: 15 settembre 2012

INAIL - PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO OT/24 RELATIVO ALL'OSCILLAZIONE DEL PREMIO PER PREVENZIONE

Con nota del 20/10/2011 l'INAIL ha rilasciato il nuovo modello OT/24.

Il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività. La tipologia degli interventi che consentono l'accesso all'agevolazione tariffaria è stata rivisitata insieme ai criteri in base ai quali si procede a concedere l'oscillazione.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E P.S. Circolare del 14/09/2011

Si segnala che il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 14 settembre 2011, ha comunicato che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 67/2011, in materia di esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici, inizialmente stabilito per il 30 settembre 2011, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il nuovo termine sarà individuato dopo l'emanazione del decreto interministeriale attuativo previsto dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Repertorio atti n. 221 del 21/12/2011

1) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2) Schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37.2 del D.Lgs. 81/08.

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.



QUESITI E OSSERVAZIONI

SICUREZZA SUL LAVORO - CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 11/04/2011, Sentenza n. 14523

SICUREZZA DEL LAVORO: LAVORO NOTTURNO E IDONEITA' AL LAVORO CON PRESCRIZIONE

La normativa generale fa riferimento all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 66/2003 in cui si dispone che deve intendersi per lavoratore notturno:

- 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Il CCNL di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi), stipulato il 18 luglio 2008 e rinnovato il 26 febbraio 2011 (Decorrenza: 1° gennaio 2011 - Scadenza: 31 dicembre 2013) distingue due tipologie di lavoro notturno.

La prima, ex art. 136, è quella straordinaria: le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193.

La seconda tipologia di lavoro notturno è quella c.d. ordinaria. Al riguardo l'art. 139 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.

In assenza di altra disposizione contrattuale ricavabile dalla disciplina collettiva si ritiene che unico riferimento per il caso de quo sia la norma dettata dall'art. 1, comma 2, del menzionato D.Lgs 66/2003.

Ne discende che il lavoratore che non svolge più di tre ore lavorative durante la notte, non possa essere giuridicamente inquadrato come lavoratore notturno.

**ISI INAIL 2011 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO**

(Attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1. OBIETTIVO Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro, previsto solo per i progetti di investimento. Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 50%
3. DESTINATARI Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
4. RISORSE Per l'anno 2011 l'INAIL ha stanziato 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali.
5. MODALITA' E TEMPI 5.1. Compilazione della domanda Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 sul sito http://www.inail.it/ - Punto Cliente, le imprese, previa registrazione sul sito, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia). I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a: dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia dell'intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento. 5.2. Salvataggio della domanda on-line Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, riceveranno un codice che identificherà in maniera univoca la domanda. 5.3. Invio della domanda on-line Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on-line; la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito http://www.inail.it/ a partire dal 14 marzo 2012. L'elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva. Entro i 30 giorni successivi all'invio telematico l'impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata. In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.
6. DOCUMENTAZIONE – INFORMAZIONI Tutte le informazioni potranno essere trovate negli Avvisi pubblici e relativi allegati, nonché nel Manuale per l'utilizzo della procedura on-line.

Fonte: www.INAIL.it

La scrivente è a disposizione per la definizione dell'intervento di richiesta di finanziamento.